

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", - Centro Interdipartimentale per la Medicina Comparata, l'Acquacoltura e le Tecniche Alternative" (CIMETA) - in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia, n. 50, Codice Fiscale: 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Nathan Levialdi Ghiron, nato a Napoli (NA), il 19 febbraio 1968, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3/2/2023 su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 24/1/2023

E

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana "M. Aleandri" con sede in Roma Via Appia Nuova 1411, CAP 00178, Codice Fiscale: 00422420588, d'ora in poi denominata "Istituto", rappresentata dal Direttore Generale f.f. e legale rappresentante *pro tempore*, nella persona del Dott. Andrea Leto, nato ad Alcamo, in provincia di Trapani il 30/07/1956.


Nel prosieguo denominate congiuntamente "Parti".

PREMESSA

CONSIDERATO che le università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",



adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

CONSIDERATO che il Centro Interdipartimentale per la Medicina Comparata, l'Acquacoltura e le Tecniche Alternative" (CIMETA) – svolge, tra le altre, attività di ricerca e di sviluppo nell'ambito benessere degli animali utilizzati a fini scientifici e che l'Università di Roma Tor Vergata ha istituito a seguito di Decreto Rettorale n° 2152/2018 del 6/11/2018 il medesimo "Centro Interdipartimentale per la Medicina Comparata, l'Acquacoltura e le Tecniche Alternative" (CIMETA), con l'obiettivo di facilitare tutte le ricerche e la formazione universitaria nell'ambito della sperimentazione animale, della tossicologia, dello sviluppo preclinico dei farmaci e delle relative ricerche ad indirizzo zootecnologico;

CONSIDERATO che l'Istituto è un Ente sanitario di diritto pubblico a valenza interregionale erogatore di servizi tecnologicamente avanzati e opera secondo i dettami della Legge n. 270/1993, del decreto legislativo n. 106 del 28 giugno 2012 e delle leggi regionali n.14 del 29/12/2014 (Regione Lazio) e n.44 del 25/07/2014 (Regione Toscana) e svolge compiti relativi alla sicurezza degli alimenti di origine animale, alla ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle riduzioni zootecniche; fornisce, inoltre, supporto tecnico, scientifico e operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria, effettua ricerche di base finalizzate allo sviluppo e alle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria anche mediante convenzioni con Università ed Istituti di Ricerca italiani e stranieri;

CONSIDERATO che l'Istituto svolge attività di ricerca nell'ambito dello sviluppo di metodiche analitiche innovative da applicare alla salute pubblica

e sanità animale con particolare attenzione alle zoonosi e alle malattie a trasmissione alimentare;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione; in particolare è obiettivo congiunto implementare la competenza scientifica delle proprie risorse umane, anche attraverso scambi didattici di personale, e le conoscenze mirate all'acquisizione di nuove esperienze su avanzate metodiche analitiche (cfr Allegato 1);

Le Parti concordano nell'implementare un Laboratorio di analisi a carattere multidisciplinare con finalità di raccordo delle attività comuni di ricerca e di reciproco interesse, già precedentemente istituito presso l'Università con precedente delibera n° 197 del 23.04.2007, e n° 255 del 15/05/2018, nei locali siti in Roma, Via Montpellier n. 1, "Edificio H".

L'Università si impegna a ospitare nei locali sopradetti il personale e i relativi arredi appartenenti all'Istituto senza aver nulla a pretendere.

L'Istituto si impegna, dal canto suo, a mettere a disposizione gli arredi e la strumentazione necessaria all'espletamento delle attività di ricerca, rimanendo in capo all'Istituto la titolarità degli stessi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano ad attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca nei settori

della sicurezza alimentare e sanità pubblica e a concordare eventuali adeguamenti e/o integrazioni al presente accordo a seguito dell'introduzione di disposizioni legislative di carattere innovativo nel corso della durata dell'accordo;

2. In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto la ricerca e lo sviluppo di argomenti scientifici nel settore della sanità pubblica in relazione al controllo delle malattie trasmesse per via alimentare e argomenti relativi al benessere animale, nonché a realizzare e attivare di corsi di formazione, di tirocini, stage, master, dottorati e corsi di specializzazione, che saranno di volta in volta regolamentati con specifici atti nel rispetto della normativa vigente in materia;

Articolo 3

L'Università mette a disposizione le competenze e le professionalità, nonché le risorse e/o i locali del Centro Interdipartimentale per la Medicina Comparata, l'Acquacoltura e le Tecniche Alternative" (CIMETA) da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

L'Istituto si impegna a dare piena attuazione dei programmi di ricerca relativi agli impegni reciproci di seguito elencati.

Gli impegni reciproci sono assunti con particolare riferimento a:

- realizzare un laboratorio di analisi, a carattere multidisciplinare, volto alla creazione di un punto di raccordo per le attività comuni di ricerca di reciproco interesse; il Laboratorio sarà costituito da quattro ambienti destinati a laboratorio (aree 301, 304, 309 e 310), un ambiente destinato alla sterilizzazione e lavaggio della vetreria e del materiale d'uso di varia tipologia (area 308), da una area di preparazione dei reagenti e soluzioni (area 306), da due aree per il mantenimento delle piccole scorte di laboratorio per l'espletamento delle attività quotidiane (aree 300 e 305), da un'area destinata ad



ufficio/studio (area 311) e tre aree di disimpegno (aree 302, 303 e 307) (crf. Allegato n. 4). Nel Laboratorio saranno espletate in via principale le seguenti attività:

- sviluppare metodiche innovative di identificazione e tipizzazione di specie batteriche e virali di rilevanza nel settore del controllo degli alimenti, con particolare riferimento alla zoonosi di origine alimentare e per il controllo degli animali da laboratorio;
- sviluppare tecniche di laboratorio aventi ad oggetto metodiche di biologia molecolare con attività collaterali di microbiologia e virologia;
- studiare la dinamica ed ecologia delle specie batteriche negli alimenti;
- implementare la collaborazione scientifica internazionale e di formazione per studenti e professionisti provenienti da paesi africani;
- eseguire attività diagnostica di routine secondo procedure operative standard accreditate in conformità con la norma ISO/IEC 17025:2017;
- le Parti, inoltre, garantiscono la disponibilità di strutture e attrezzature idonee eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività di collaborazione scientifica e di ricerca e si impegnano a concordare di volta in volta l'impiego nel Laboratorio di personale aggiuntivo;
- Il personale autorizzato dell'Università e dall'Istituto ha libero accesso alla strumentazione di proprietà dell'Istituto, previo addestramento specifico all'uso della strumentazione e per fini di ricerca nell'ambito del presente accordo di collaborazione;
- Il personale autorizzato dell'Istituto ha libero, completo ed

esclusivo accesso all'uso della strumentazione di proprietà dell'Università, necessaria all'esecuzione delle prove in accreditamento, in conformità con la norma ISO/IEC 17025:2017;

- L'Università si impegna ad informare il proprio personale che l'Istituto possiede la qualifica di laboratorio accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025:2017, e dei vincoli da ciò derivanti; l'Università contestualmente concede all'Istituto la piena facoltà di gestire strutture e strumentazioni, legate a prove accreditate, conformemente a quanto stabilito nella medesima norma.

Articolo 4

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per l'Università. Le Parti, ciascuna per la quota di propria spettanza, si impegnano a sostenere gli oneri finanziari relativi alla gestione ordinaria del Laboratorio, nonché a quelli inerenti alle attività da realizzare, anche ulteriori rispetto a quelle strettamente legate al Laboratorio, previa positiva verifica della necessaria disponibilità finanziaria nei rispettivi bilanci.

Articolo 5

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle Parti ciascuna per la quota di propria spettanza;

2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di corsi di formazione, di tirocini, di stage, di master, di dottorati e corsi di specializzazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa per quanto riguarda le attività interessate quella inerente

il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

3. Eventuali specifici incarichi, che, nelle materie oggetto del presente accordo, le Parti decidessero di affidare l'una all'altra, per attività di ricerca e/o consulenza, dovranno essere di volta in volta formalizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

Articolo 6


1. Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:

- a) per l'Università: Prof. Maurizio Mattei
- b) per l'Istituto: Dott.ssa Paola De Santis

Il personale dell'Istituto, specificamente indicato nell'elenco allegato al presente atto (crf. Allegato n. 3), il quale collaborerà con il personale dell'Università nei progetti e nelle attività comuni ed avrà quale esclusivo referente il responsabile per l'Istituto, Dott.ssa Paola De Santis, o suo sostituto, il quale concorderà, mediante accordi formali con il responsabile dell'Università, Prof. Maurizio Mattei le attività da espletare.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto, qualora il Responsabile scientifico indicato si trovi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione impossibilitato a poter svolgere l'attività richiesta, di sostituirlo con altro Responsabile scientifico, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 7



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA




Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Alimentare

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.
2. Ciascuno dei contraenti garantisce:
 - a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;
 - b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.
3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008. Nello specifico le attività previste all'interno di questo accordo, rientrano nella classificazione di sicurezza di tipo BLS2.

Articolo 8

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
2. In particolare, il logo dell'Università e quello dell'Istituto potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.
3. L'utilizzazione del logo dell'Università e dell'Istituto straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto richiederà il consenso della Parte titolare.
4. Il logo dell'Ateneo dovrà essere utilizzato conformemente a quanto stabilito nel vigente Regolamento per l'uso del logo istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".



Articolo 9

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.
2. Qualora l'Università e/o l'Istituto intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

Articolo 11

1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di quattro anni e potrà essere rinnovata previa delibera dei rispettivi Organi competenti per ulteriori anni quattro.
2. Le Parti potranno di comune accordo modificare o rescindere dalla

presente convenzione mediante preventiva richiesta formale.

Articolo 12

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13

Le parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

• **Per l'Università:**

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante: Rettore *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail:

rettore@uniroma2.it,

PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it

con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail:

rpd@uniroma2.it

PEC: rpd@pec.torvergata.it

• **Per l'Istituto**

Titolare del trattamento: Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana "M. Aleandri" nella persona del Dott. Andrea Leto, Direttore Generale f.f., con



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Abruzzo

sede in Roma, via Appia Nuova 1411 00178 Roma contattabile all'indirizzo mail:

andrea.letto@izslt.it e segreteria@izslt.it, PEC izslt@legalmail.it.

Il Data Protection Officer Dott. Fabrizio Corzani è contattabile all'indirizzo mail: fabrizio.corzani@izslt.it

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le Parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Articolo 14

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. Non trovano, pertanto, applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Articolo 15

1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, ed è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

2. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Allegati:

1) Allegato 1: Progetti di attività di reciproco interesse;

- 2) Allegato 2: Elenco strumentazione di proprietà dell'Istituto e dell'Università-CIMETA messa a disposizione del Laboratorio LTV a titolo di comodato gratuito;
- 3) Allegato 3: Elenco del personale dell'Istituto e dell'Università-CIMETA messo a disposizione per la collaborazione;
- 4) Allegato 4: Planimetria del Laboratorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA'

IL RETTORE (Prof. Nathan Levialedi Ghiron)



NATHAN LEVIALDI
GHIRON
06.03.2023 11:09:26
UTC

**PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
LAZIO E TOSCANA "M. ALEANDRI"**

IL DIRETTORE f.f. (Dott.re Andrea LETO)